

(N. 1578)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MONTAGNANI, PICCHIOTTI, PESENTI,
RODA, RISTORI e GIUSTARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1956

Istituzione del monopolio di vendita dei fiammiferi.

ONOREVOLI SENATORI. — La fabbricazione e la vendita dei fiammiferi incominciò ad interessare lo Stato italiano a fini tributari solo nel 1895 e proprio in quell'anno, allo scopo di procurare nuovi mezzi per l'impresa coloniale in corso, fu decisa la istituzione di una tassa di fabbricazione sui fiammiferi (regio decreto-legge 10 dicembre 1894, trasformato nella legge 8 marzo 1895, n. 486).

La prima guerra mondiale aumentò le esigenze finanziarie dello Stato e pertanto il 20 novembre 1915 con regio decreto-legge n. 1643 insieme con altre fu inasprita la tassa di fabbricazione sui fiammiferi.

Però furono scarsi i benefici che ne trasse l'Esercizio, in quanto le imprese produttrici evadevano largamente il Fisco, non denunciando gli esatti quantitativi della produzione.

Per porre fine a questo stato di cose fu emanato il decreto-legge 31 agosto 1916, numero 1090, il quale, con l'allegato E, istituiva il monopolio della vendita dei fiammiferi da parte dello Stato.

Tale monopolio, mercè il quale, fin dal primo anno furono triplicati gli introiti dello Stato, ebbe breve vita.

Infatti uno dei primi provvedimenti del governo fascista nel campo economico fu proprio l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi ed in data 11 marzo 1923 con il regio decreto n. 560 il settore dei fiammiferi venne « riprivatizzato ». Con lo stesso decreto-legge venne costituito un consorzio tra i fabbricanti di fiammiferi — C.I.F. — al quale fu concessa la esclusività della produzione e della vendita in tutto il territorio italiano.

La costituzione di tale consorzio facilitò l'affermazione definitiva del gruppo monopolistico S.A.F.F.A. e l'esplicazione esasperata della sua politica del massimo profitto.

Mentre nel 1923 operavano in questa branca dell'industria 71 società con 87 fabbriche, attualmente le società sono 11 con 23 fabbriche, di cui 11 appartengono alla S.A.F.F.A., che vi impiega circa 3500 lavoratori sui 4500 impegnati nell'intero settore, e partecipa alla produzione nazionale dei fiammiferi con una aliquota dell'85 per cento.

In base all'atto di costituzione del Consorzio amplissimi poteri furono affidati agli industriali del ramo e soprattutto al più forte fra essi, la S.A.F.F.A.

Infatti lo Stato si impegnò a non consentire l'impianto di nuove fabbriche a meno che non vi fosse previo accordo con il C.I.F. Inoltre lo Stato mise a disposizione del C.I.F. la rete dei concessionari di vendita, prevedendo la libertà per il C.I.F. stesso di provvedere allo smercio dei fiammiferi per altra via, qualora i concessionari non avessero accettato le sue condizioni. Ma la clausola più importante ai fini del dominio del monopolio all'interno del C.I.F. è quella in base alla quale il Consorzio è autonomo per l'assegnazione del lavoro fra i consorziati e per la definizione dei rapporti finanziari fra essi e l'Ente.

Con tale clausola la S.A.F.F.A., dominatrice del Consorzio, fu libera di concedere il lavoro alle fabbriche di suo gradimento e fu anche resa arbitra di regolare gli stessi rapporti finanziari tra i vari fabbricanti di fiammiferi.

La Convenzione fra Stato e Consorzio ebbe inizialmente una durata di nove anni, nel 1932 fu rinnovata ancora per nove anni e nel 1941 per sei.

Nel 1947, data la situazione politica determinatasi a seguito della riconquistata libertà, la Convenzione fu prorogata soltanto fino al 31 maggio 1948. Col ritorno al potere dei grandi gruppi monopolistici e cioè in coincidenza con la restaurazione del dominio del capitale finanziario, la Convenzione fu dapprima prorogata fino al 31 dicembre 1950 e poi rinnovata per sei anni e cioè fino al 31 dicembre 1956.

Il 23 maggio 1956 con decreto del Ministero delle finanze « la Convenzione riguardante i fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni è rinnovata per un periodo della durata di anni nove, a decorrere dal 1° gennaio 1957... ».

Si tratta di un colpo mancino contro gli interessi della collettività ed è certo che unico beneficiario del frettoloso e generoso provvedimento sarà il monopolio S.A.F.F.A.. Molti dubbi sono già stati avanzati sulla costituzionalità del citato decreto ministeriale, il quale impegna per ben nove anni nuove entrate e nuove spese statali. In ogni caso trattasi di una iniziativa politicamente criticabile, in quanto scavalca e quindi esautorata il Parlamento, testimonia della rinnovata soggezione dello Stato al Monopolio, ed è riprova della poco encomiabile continuità della politica che già fu peculiare del fascismo e lede profondamente gli interessi della collettività.

Il nostro progetto di legge si propone di incrementare le entrate dello Stato, di favorire la diminuzione del prezzo di vendita dei vari tipi di fiammiferi, di rompere una incrostazione corporativa e di attenuare i nefasti della strozzatura monopolistica che danneggia questo settore produttivo lucrando ingentissimi ed ingiustificati profitti.

Per raggiungere questi obiettivi proponiamo di ripristinare il monopolio statale di vendita dei fiammiferi e di liquidare il Consorzio dei fabbricanti, schermo artificioso per mascherare ed incrementare il prepotere del monopolio S.A.F.F.A.

Ci auguriamo che la nostra proposta venga accolta dalla maggioranza dei nostri colleghi in modo da rompere finalmente la deleteria continuità della politica economica del fascismo, allineandosi invece al dettato della Costituzione e cioè agli interessi della collettività ed alle istanze della democrazia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La vendita dei fiammiferi di ogni specie, per il consumo nell'interno della Repubblica, è riservata allo Stato.

L'esercizio della vendita è affidato al Ministero delle finanze, Direzione generale dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

I fabbricanti di fiammiferi non potranno vendere i loro prodotti che allo Stato tranne il caso di vendite per esportazioni all'estero, conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.

I prezzi ai quali le fabbriche dovranno cedere allo Stato i fiammiferi di loro produzione saranno stabiliti anno per anno dal Ministero delle finanze in base a proposta della Commissione Centrale Prezzi del C.I.P.

Art. 3.

È facoltà del Ministro delle finanze di determinare i tipi di fiammiferi da destinare alla vendita per il consumo delle scatole o altri involucri o recipienti destinati a contenerli, con riguardo al sistema di accensione, alle dimensioni dei fiammiferi ed al numero che in ogni scatola o altro involucri o recipiente dovrà essere contenuto.

Il Ministro delle finanze può anche stabilire speciali caratteristiche esterne degli involucri entro i quali i fiammiferi devono essere forniti dalle fabbriche intendendosi riservata allo Stato la pubblicità di ogni genere che potesse farsi col mezzo di tali involucri.

Art. 4.

Restano in vigore nell'interesse del monopolio di vendita le vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative all'applicazione della tassa di fabbricazione sui fiammiferi in quanto si riferiscono all'apertura delle fabbriche ed all'esercizio della vigilanza sulle medesime per impedire clandestine estrazioni del prodotto.

Art. 5.

La vendita al pubblico di fiammiferi di cera e di lusso sarà affidata esclusivamente ai rivenditori di generi di privativa ed agli esercizi muniti di speciale licenza ai termini dell'articolo 138 del regolamento sulle privative 1° agosto 1901, n. 399.

La vendita dei fiammiferi di legno solforati, oltre che ai rivenditori suddetti potrà essere affidata ai negozianti ed esercenti che ne facciano domanda e che si vincolino ad esercitarle sotto la osservanza delle norme che verranno all'uopo stabilite dal Ministro delle finanze.

Ai rivenditori ed altri esercenti autorizzati alla vendita verrà corrisposto l'aggio nella misura da stabilirsi dallo stesso Ministro delle finanze.

Art. 6.

La vendita dei fiammiferi per l'esportazione all'estero rimane libera con le cautele che saranno fissate dal Ministro delle finanze per regolarne il deposito, l'uscita dalle fabbriche ed il trasporto ai confini.

Art. 7.

I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualità saranno stabiliti dal C.I.P. (in via subordinata dal Ministro delle finanze in base a proposta della Commissione Centrale Prezzi del C.I.P.).

Art. 8.

Dopo l'assunzione della vendita dei fiammiferi da parte dello Stato saranno considerati in contrabbando i fiammiferi non contenuti in scatole o altri involucri o recipienti muniti di contrassegni speciali applicati dall'Amministrazione alle scatole o altri involucri o recipienti di fiammiferi da essa venduti.

Il contrabbando, sia nei casi previsti qui sopra, sia per tentata e perpetrata importazione clandestina dall'estero, è punito colla confisca del genere con multa fissa non minore a

lire 5.000 nè maggiore a lire 100.000, oltre ad una multa proporzionale da due a dieci volte il prezzo fissato per la vendita degli stessi fiammiferi da parte dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro delle finanze fisserà con suo decreto il giorno della assunzione della vendita dei fiammiferi da parte dell'Amministrazione del Monopolio.

Art. 10.

È abrogato il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, sull'abolizione del monopolio dei fiammiferi nonchè il decreto ministeriale 23 maggio 1956, che rinnova la concessione al Consorzio Italiano Fiammiferi.